

COVID-19

Le agevolazioni per gli Enti del Terzo Settore

Tra i diversi provvedimenti relativi al contenimento dell'epidemia COVID-19, numerose previsioni interessano direttamente o indirettamente gli ETS; altre (quali, ad esempio, l'erogazione di contributi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale) risultano più genericamente indirizzate al mondo delle imprese e non appare chiaro se le stesse possano riferirsi anche agli enti no profit.

Le previsioni più rilevanti e di sicuro impatto sul mondo degli ETS sono quelle di cui agli articoli 22, 35, 61 e 66 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia"). Di seguito, in sintesi, le principali agevolazioni individuate a favore degli enti del Terzo Settore.

CASSA INTEGRAZIONE

L'articolo 22 offre la possibilità di concedere trattamenti di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione e fino a un massimo di nove settimane, previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative, qualora si renda necessario sospendere i rapporti di lavoro con il personale dipendente e già impiegato alla data del 23 febbraio 2020 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. Tale facoltà è espressamente prevista anche in favore degli enti del terzo settore che abbiano la qualifica di datori di lavoro, inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è necessario l'accordo sindacale preventivo. La prestazione è concessa con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, che dovranno anche verificare la sussistenza dei requisiti di legge, mentre l'erogazione degli importi dovuti verrà effettuata dall'INPS.

MODIFICHE AGLI STATUTI PER ADEGUARLI ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

L'articolo 35 ha prorogato al 31 ottobre 2020, in luogo del 30 giugno originariamente previsto, il termine entro il quale le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, le imprese e le cooperative sociali dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 ("Codice del Terzo Settore").

APPROVAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Il summenzionato articolo 35 dispone altresì una proroga ai termini di approvazione del bilancio degli enti del terzo settore prevedendo che gli stessi potranno procedere alla loro approvazione, se la scadenza del termine per l'approvazione ricade nel periodo emergenziale, entro il 30 ottobre 2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE ALLA FONTE, DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI VERSAMENTI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'articolo 61 prevede la sospensione dei termini per i versamenti delle ritenute alla fonte e per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di una serie di soggetti ivi elencati, ossia (i) coloro che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; (ii) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; (iii) asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale; (iv) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili o che siano organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, Decreto Legislativo 117/2017.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020. Quanto eventualmente già versato non viene però rimborsato.

BENEFICI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Di particolare interesse è l'articolo 66 del medesimo Decreto, il quale ha previsto da un lato una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo erogato non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nel corso del 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e dall'altro ha altresì introdotto la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le erogazioni in denaro e in natura; sia la detrazione che la deducibilità di cui sopra sono previste laddove le erogazioni vengano effettuate in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti e istituzioni pubbliche e di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Nel caso di donazione in denaro è opportuno inviare all'ente al quale si vuole destinare l'erogazione una proposta di donazione contenente la specifica indicazione che i fondi dovranno essere destinati alla gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Con riferimento alla donazione di beni, l'ammontare della detrazione o deduzione spettante è quantificato sulla base del valore normale dei beni donati; la liberalità non è soggetta ad imposta di donazione e deve essere documentata da apposito atto scritto in cui il donatore descrive analiticamente i beni donati, lo scopo della donazione relativo al contenimento e alla gestione dell'emergenza COVID e il valore dei beni donati. Il soggetto destinatario della donazione deve a sua volta rilasciare apposita dichiarazione contenente l'impegno ad utilizzare i beni ricevuti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemologica.

Se il valore del bene donato è superiore a Euro 30.000, o nel caso in cui in ragione della natura del bene stesso non sia possibile documentarne il valore "sulla base di criteri oggettivi", il donante deve "acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene".

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DI CDA E ASSEMBLEE IN VIDEO CONFERENZA

Segnaliamo, inoltre, in tema di svolgimento delle riunioni in videoconferenza, che l'articolo 73 ha disposto per le fondazioni e associazioni anche non riconosciute, che non lo abbiano previsto esplicitamente nel loro statuto, la possibilità di poter comunque effettuare le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea secondo tali modalità sempre che siano garantite trasparenza e tracciabilità e con sistemi che permettano l'identificazione dei partecipanti.

AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI SPORTIVI

Da ultimo, per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sono sospesi fino al 31 maggio i versamenti dei canoni di locazione e concessori in relazione all'affidamento degli impianti sportivi pubblici (articolo 95). Gli enti dovranno liquidare gli importi dovuti in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo, a partire dal mese di giugno.

Per i collaboratori di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni, è possibile richiedere un contributo di Euro 600 per il mese di marzo.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati

◆ **Dott.ssa Antonella Koenig:** antonella.koenig@studiopirola.com